



## Decreto 18 novembre 1996

Applicazione del [Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626](#) (Individuazione del datore di lavoro e Vigilanza)

(Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 2 del 31 gennaio 1997)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 2, comma 1 lettera b), secondo periodo, del [decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626](#), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;  
Visto l'articolo 30, comma 1, del [decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242](#);  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;  
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei dirigenti e dei funzionari che, secondo le citate disposizioni normative ed ai fini dalle stesse previsti, devono essere considerati datori di lavoro nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia;

DECRETA

### Art. 1 Individuazione del datore di lavoro

Ai sensi e per gli effetti dei [decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626](#), come modificato dal [decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242](#), sono datori di lavoro:

per gli uffici dell'amministrazione centrale del ministero di grazia e giustizia, ciascun direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i servizi informativi automatizzati;

per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento del personale penitenziario, per il centro amministrativo "G. Altavista", per i magazzini vestiario dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori;

per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori regionali;

per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, esclusi gli istituti penali per i minorenni;

per le scuole di formazione del personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i rispettivi direttori;

per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i singoli archivi notarili, i rispettivi capi;

per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civili, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia;

per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli il direttore dell'ufficio.

### Art. 2 Vigilanza (\*)

L'amministrazione della giustizia per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'art. 23 del [decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 62](#), come sostituito dall'articolo 10 del [decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#), si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

Roma, 18 novembre 1996

IL MINISTRO

Giovanni Maria Flick

(\*) Modificato da [Decreto 5 agosto 1998](#) in:

#### Art. 2 Vigilanza

L'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del [decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#), si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia.

Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri.

Collegati

[Decreto 5 agosto 1998](#)